

N. R.G. 39216/2018 + RG 40782/18



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani                      Presidente  
Dott. Amina Simonetti                      Giudice relatore  
Dott. Daniela Marconi                      Giudice

ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 21 novembre 2019 la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. **39216/2018 e n. r.g. 40782/2018** promossa da:

**GIOVANNI BORGINI** (C.F. BRGGNN60E15E001K) e **MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA** (C.F. CNNMNC61R09Z133W), con il patrocinio dell'avv. ANDREA MAGLIANI, dell'avv. LAURA MARIA ARNOLETTI (RNLLRA60P46F205A) e dell'avv. DEBORA MONACI (MNCDBR77D66I628W), con studio in Via Monte Di Pieta', 15 20121 MILANO

**ATTORI**

contro

**CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CORDUSIO FIDUCIARIA S.P.A.** (C.F. 01855720155), con il patrocinio dell'avv. DANIELE SCIARRILLO, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 2 20123 MILANO

**INDUSTRIAL S.P.A.** (C.F. 03962030619), con il patrocinio dell'avv. UMBERTO GENTILE , elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC [slgentile@pec.it](mailto:slgentile@pec.it)

**CONVENUTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso in entrambe le cause qui riunite come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si riportano.

**CONCLUSIONI PER GLI ATTORI BORGINI e CANONICA**

**Nel merito,**



*Voglia l'Onorevole Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa riunione al presente giudizio di quello introdotto da Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, pendente avanti a questo stesso Giudice e portante il n. 40782/2018 di RG, così giudicare:*

***In via preliminare e/o pregiudiziale,***

*- dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande e le eccezioni riconvenzionali svolte da Industrial S.p.A. in relazione alla nullità/annullabilità/inefficacia dell' Accordo Transattivo stipulato in data 29 marzo 2018 ovvero alla responsabilità precontrattuale o per culpa in contrahendo relativamente alla medesima Transazione, per incompetenza del Giudice adito che potrà conoscere delle suddette questioni solo incidenter tantum essendo esclusivamente competente a giudicare di dette domande ed eccezioni il collegio arbitrale previsto dall'art. 5 dell'Accordo Transattivo stipulato in data 29 marzo 2018.*

***Nel merito,***

*- rilevata, incidenter tantum, l'avvenuta proroga del termine di cui all'art. 8.1 e 8.2 dell'Accordo Transattivo stipulato in data 29 marzo 2018 tra i signori Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica, da un lato, e Industrial S.p.A., dall'altro lato, e preso atto altresì, sempre in via meramente incidentale, dell'avveramento della suddetta condizione nel termine così prorogato, in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto dei signori Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica di ricevere da Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 3 del Contratto di Deposito e Mandato Irrevocabile sottoscritto in data 29 marzo 2018, il numero di azioni di K.R. Energy S.p.A. indicato nella Richiesta BC del 18 luglio 2018 e, più esattamente, n. 1.407.752 azioni;*

*- per l'effetto, autorizzare Cordusio Società Fiduciaria per Azioni quale custode delle azioni di K.R. Energy S.p.A. sottoposte a sequestro liberatorio ex art. 687 cod. proc. civ. con ordinanza del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2018 resa all'esito del procedimento R.G. 33735/2018 a rilasciare le predette azioni e a*



*trasferirne le n. 1.407.752 azioni indicate nella Richiesta BC del 18 luglio 2018 ai signori Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica con le modalità e nei termini ivi indicati;*  
*- respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni svolte da Industrial S.p.A. nei confronti dei signori Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica;*  
*- in ogni caso, condannare Industrial S.p.A. alla integrale rifusione delle spese sostenute dai signori Borgini e Canonica per il procedimento ex art. 687 cod. proc. civ. R.G. 33735/2018 e per questo giudizio e condannare altresì la stessa Industrial S.p.A. al versamento in favore dei signori Borgini e Canonica di una somma equitativamente stabilita a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, cod. proc. civ..”*

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CORDUSIO SOCIETÀ  
FIDUCIARIA PER AZIONI**

\* \* \* \* \*

*“Piaccia all’Illmo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione  
in via preliminare  
valutare se disporre la riunione al presente procedimento di quello di merito RG 40782\2018, assegnato allo stesso Giudice avanti il quale pende il presente giudizio, con prima udienza fissata per il 2\4\2019;  
in via principale  
- confermare il provvedimento del 19-20\7\2018 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento cautelare RG 33735\2018, con cui è stato disposto ex art.687 cpc il sequestro liberatorio delle n.2.000.000 azioni KR Energy S.p.A. (P.I. 11243300156 - C.F. 01008580993), con sede in Milano, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, codice ISIN IT0005283640, come da scheda prodotto (doc.n.10), attualmente depositate sul rapporto di deposito titoli acceso a nome di Cordusio Fiduciaria presso Cordusio SIM, nell’ambito del Mandato Fiduciario n.191753, confermando la liberazione dell’attrice dal relativo obbligo di trasferimento di tali azioni agli aventi diritto e la nomina della stessa quale custode delle stesse;*



- adottare i più opportuni provvedimenti

*in via principale*

*ci si rimette alle decisioni del Giudice circa l'accoglimento o meno delle domande formulate dagli attori, con richiesta di adottare i più opportuni provvedimenti ai fini dell'individuazione dei presupposti per il legittimo trasferimento da parte del custode delle Azioni in Escrow ai relativi aventi diritto;*

*in ogni caso*

*con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

*Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte.”*

## **FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI INDUSTRIAL S.p.A**

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

Tanto premesso, in questa sede si precisano le conclusioni nei seguenti termini.

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*- in via preliminare, per le ragioni evidenziate in sede di comparso di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nel preverbale d'udienza depositato in data 02.04.2019, disporre la riunione e, in ogni caso, la sospensione del presente procedimento, attesa la pendenza dinanzi a questo stesso Tribunale di altri giudizi tra le medesime parti e aventi il medesimo petitum e la medesima causa petendi, recanti n.r.g. 40782/2018 e n.r.g. 57517/2018;*

*- in via principale, rigettare le domande attore perché inammissibili e infondate e ciò anche alla luce dell'accoglimento che viene chiesto delle seguenti domande riconvenzionali:*

**1.-** *accertare e dichiarare la nullità delle clausole degli artt. 3 e 4 del “contratto di deposito e mandato irrevocabile” sottoscritto in data 29.03.2018 per violazione dell'art. 1354 cc e per indeterminatezza dell'oggetto;*

**2.-** *accertare e dichiarare la nullità dell'accordo transattivo intervenuto inter partes in data 29.3.2018 per le ragioni indicate negli atti di causa;*

**3.-** *accertare e dichiarare l'annullamento dell'accordo transattivo per le ragioni indicate negli atti di causa;*

**4.-** *accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ed in contrahendo degli odierni attori ai sensi ed agli effetti degli artt. 1337 e 1338 cc oltre che l'abuso del diritto e del processo da parte dei medesimi e la violazione del principio di buona fede nella fase precontrattuale, contrattuale ed esecutiva dell'accordo transattivo del 29.3.2018, dichiarando conseguentemente in ragione dell'exceptio doli generalis che si formula espressamente la non debenza delle pretese di controparte discendenti dall'accordo transattivo, l'annullamento e/o la risoluzione del medesimo;*

**5.-** *accertare e dichiarare l'inefficacia dell'accordo transattivo per mancato avveramento della condizione sospensiva cui era condizionato con conseguente termine del contratto di deposito;*



6.- accertare e dichiarare che il presente giudizio ha ad oggetto anche all'avveramento della condizione sospensiva e l'efficacia dell'accordo transattivo e l'adempimento delle obbligazioni ivi dedotte e conseguenti all'avveramento della condizione.

7.- accertare e dichiarare il diritto di INDUSTRIAL spa anche nei confronti di CORDUSIO a vedersi ritrasferite le azioni in escrow (n. 2.000.000) di K.R. Energy S.p.A. di cui è legittima proprietaria, depositate sul conto Deposito titoli n. 77011/40955619 di CORDUSIO SPA ai sensi dell'art.8.3 dell'accordo transattivo e dell'art. 4 del contratto di deposito costituente parte integrante del primo.

8.- accogliere le domande svolte in via riconvenzionale quanto meno in via di eccezione riconvenzionale al fine del rigetto delle domande attoree.

Con vittoria di spese e onorari. “

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica (di seguito BC) hanno convenuto in giudizio Cordusio Società Fiduciaria per Azioni (di seguito Cordusio) e Industrial spa per vedere accertato il loro diritto alla consegna, da parte della depositaria e custode Cordusio, di n. 1.407.752 azioni della società K.R.Energy spa (KR di seguito) di proprietà di Industrial e oggetto del Contratto di Deposito in garanzia (Escrow) concluso il 29 marzo 2018 tra BC e Industrial da un lato, la depositaria Cordusio dall'altro. La causa è stata iscritta a Ruolo con il n.rg 39216/2018

L'azione vede, pertanto, come *causa petendi* il contratto di Deposito in garanzia del 29.3.2018 (doc.2 attori).

Con iniziativa di medesimo contenuto Cordusio Fiduciaria società per azioni nella sua qualità di depositante e custode, entro il termine stabilito nel dispositivo dell'ordinanza cautelare<sup>1</sup> che ha disposto il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. di n. 2.000.000,00 azioni di KR Energy S.p.a., ha convenuto in giudizio nel RG n. 40782/2018 Industrial S.p.a., Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica chiedendo di adottare i più opportuni provvedimenti ai fini dell'individuazione dei presupposti per il legittimo trasferimento da parte del custode delle azioni in deposito di garanzia<sup>2</sup> (Escrow) ai legittimi aventi diritto.

Le due cause stante le evidenti e ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono state trattate dal medesimo giudice relatore e vanno ora riunite, come per altro richiesto dalle difese delle parti; in particolare alla RG 39216/2018 va riunita la RG 40782/2018.

Il contratto di deposito in garanzia del 29 marzo 2018, posto a fondamento di entrambe le azioni, è collegato alla Transazione conclusa il medesimo giorno, il 29 marzo 2018, da BC e Industrial; la Transazione ha ad oggetto la rinuncia, da parte di BC, all'azione e agli atti del processo RG 52021/17 Tribunale Milano, di impugnazione della delibera 28.7.2017 del Consiglio di Amministrazione di KR<sup>3</sup> a fronte della obbligazione alternativa di Industrial (socia di maggioranza di KR di cui pure sono soci BC) di acquistare da BC le azioni KR di loro proprietà (in totale n. 333.079) ad un prezzo concordato o di cedere a BC un certo quantitativo di azioni KR di sua proprietà determinato sulla base di formule descritte all'art 3.3 nelle diverse ipotesi della quotazione o meno delle azioni speciali di KR al MTA di Borsa spa.

<sup>1</sup> procedimento cautelare RG 33735\2018

<sup>2</sup> contratto di Escrow;

<sup>3</sup> Che aveva rigettato la richiesta dei soci BC di ottenere ex artt 2440 co 6 e 2343 c.c. una nuova valutazione del conferimento – 100% del capitale sociale di Seri Industrial spa - effettuato da Industrial a sottoscrizione di un aumento di capitale di KR deliberato in data 25 maggio 2017



L'efficacia della Transazione era subordinata all'avveramento, entro una certa data, della condizione sospensiva prevista dall'art 8 consistita nella rinuncia all'azione e agli atti del giudizio RG 51643/17 Tribunale Milano promosso dal Collegio Sindacale (CS) di KR contro KR, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima delibera 28.7.2017 del Consiglio di Amministrazione di KR già impugnata anche dai soci BC.

A garanzia dell'adempimento dell'accordo transattivo le parti della Transazione (BC e Industrial) avevano stabilito nell'interesse di BC di conferire in deposito a Cordusio n. 2.000.000 azioni KR di proprietà di Industrial.

Cordusio, trovandosi destinataria di contrapposte richieste di consegna delle azioni in Escrow da parte, prima, di Industrial<sup>4</sup>- che riteneva inefficace la transazione per il mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine del 13 aprile 2018 – e poi di BC<sup>5</sup>, - che ritenevano, invece, avverata la condizione e quindi sussistente il loro diritto alla consegna delle azioni KR di proprietà di Industrial, adiva il Tribunale di Milano per chiedere, ottenendolo, il sequestro liberatorio ex art 687 cpc delle azioni ricevute in deposito. Il Tribunale con l'ordinanza 19 luglio 2018 concedeva il sequestro liberatorio e nominava la stessa Cordusio custode delle azioni.

Gli attori BC in citazione hanno chiesto di conoscere *incidenter tantum*, come passaggio logico necessario per arrivare ad affermare il loro diritto verso Cordusio e Industrial, parti del contratto di Escrow, alla consegna delle azioni KR, l'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art 8 della Transazione 29 marzo 2018, entro il termine previsto dall'art 8.2 e prorogato fino al 3 maggio 2018. La richiesta di accertamento *incidenter tantum* e non ex art 34 cpc dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla transazione si spiega in ragione del fatto che nella Transazione è presente clausola compromissoria.

Cordusio si è costituita e si è rimessa alle decisioni del Tribunale sul diritto degli attori; ha fatto presente di aver a sua volta introdotto autonomo giudizio (RG 40782/18) avente ad oggetto “la convalida” del sequestro liberatorio.

Industrial si è costituita e ha contestato la fondatezza della domanda sotto vari profili proponendo in via riconvenzionale, come da conclusioni in epigrafe riportate, azione di nullità del contratto di deposito Escrow, di nullità o annullamento o inefficacia per il mancato avveramento della condizione sospensiva della Transazione, di responsabilità precontrattuale e contrattuale degli attori, di condanna di Cordusio a riconsegnarle le 2.000.000 azioni KR date in deposito il 29.3.2018.

L'unica attività istruttoria compiuta è stata quella di acquisizione, attraverso ordine ex art 210 cpc, di copia dell'originale della comparsa di costituzione e risposta nel processo RG 51643/2017<sup>6</sup> con le allegate dichiarazioni di rinuncia agli atti e all'azione da parte degli attori componenti del Collegio Sindacale e di accettazione da parte della convenuta KR.

La difesa degli attori ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a decidere le domande riconvenzionali di Industrial aventi ad oggetto la nullità, l'annullamento, l'inefficacia della Transazione stante la clausola compromissoria presente nel contratto, rilevando di aver già proposto ad ottobre 2018 l'arbitrato avente ad oggetto la declaratoria di inadempimento di Industrial alle obbligazioni contrattuali della Transazione per non aver provveduto alla consegna delle azioni KR nel quantitativo e nelle modalità stabilite all'art 3 della Transazione. La difesa di Industrial ha contestato l'eccezione e in subordine ha chiesto di esaminare le contestazioni di nullità/annullamento/inefficacia come mere eccezioni e non domande.

<sup>4</sup> Comunicazione in data 20 giugno 2018, doc 16 attori

<sup>5</sup> Comunicazione 21 giugno 2018, doc 18 attori

<sup>6</sup> Si tratta del processo tra il collegio sindacale di KR e KR avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del CdA, la cui rinuncia costituiva l'evento dedotto a condizione sospensiva della Transazione 29.3.2018



Ritiene il Collegio di dover affrontare incidentalmente le questioni preliminari:

- di competenza sulle domande riconvenzionali poste da Industrial e
- di sospensione del processo fino alla definizione della giudizio arbitrale, poste dalle difese alla udienza ex art 183 comma 7 cpc<sup>7</sup> nel RG 39216/18.

In primo luogo va detto che, stante la clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta nella transazione<sup>8</sup>, tutte le domande riconvenzionali di nullità, annullamento, inefficacia della Transazione 29.3.2018 e di responsabilità degli attori per inadempimento alla Transazione 29 Marzo 2018 possono essere conosciute solo in via di eccezione per paralizzare la domanda degli attori, come per altro in via subordinata ha chiesto di considerarle la stessa difesa di Industrial; per la medesima ragione solo *incidenter tantum*, giusta espressa richiesta della difesa degli attori, saranno conosciute e non decise ex art 34 cpc le questioni interferenti con la decisione della causa relative all'efficacia della Transazione per l'intervenuto avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art 8.

Proprio la precisa ed espressa richiesta, fatta dalla difesa degli attori fin dall'atto di citazione e confermata in ogni successiva occasione processuale, di accertamento *incidenter tantum* e non con efficacia di giudicato della questione avente ad oggetto l'efficacia della Transazione, porta ad escludere che BC con la proposizione della domanda di condanna di Cordusio a consegnare loro le azioni KR in deposito<sup>9</sup>, abbiano inteso rinunciare alla competenza degli Arbitri sulla Transazione. Conferma ne viene anche dalla circostanza che gli stessi attori, dopo aver introdotto la presente azione con citazione notificata il 30 luglio 2018, hanno, ad ottobre 2018, assunto l'iniziativa di promuovere il giudizio Arbitrale per avanzare domande contro Industrial fondate sulla Transazione 29.3.2018.

Il Lodo Arbitrale risulta depositato il 23 settembre 2019 (doc. 29 di parte attrice).

Dalla richiesta di parte attrice che il Tribunale conosca solo *incidenter tantum*, senza valore di giudicato, dell'efficacia della Transazione, questione giuridica che interferisce obiettivamente sulla decisione della causa proposta dagli attori verso Cordusio e della causa proposta da Cordusio stessa e fondata sul contratto di deposito in garanzia coinvolgente la depositaria che non è parte della Transazione (e quindi della clausola compromissoria), consegue l'infondatezza della richiesta di sospensione del processo in attesa della decisione definitiva degli arbitri sul contratto di Transazione, atteso che non vi potrà mai essere alcun contrasto di giudicati tra la presente sentenza (che decide sul contratto di Deposito Escrow e sulla Transazione) e il Lodo .

Venendo ora al merito della domanda di BC attori si osserva che *l'art. 3.1* del Contratto di deposito stabilisce che *“Industrial e BC espressamente convengono di e autorizzano la Depositaria a trasferire a BC il numero di Azioni in Escrow indicato nella richiesta di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 che*

<sup>7</sup> Così al verbale della udienza (RG 39216/18) del 2.4.2019 “ *L'avv Borghi chiede che il presente giudizio sia sospeso in pendenza del giudizio di arbitrato rituale sulla efficacia e validità della transazione tra BC e Industrial; L'avv. Monaci si oppone rilevando che la questione relativa alla efficacia dell'accordo transattivo è proposta nel presente giudizio come questione da conoscere incidenter tantum, mentre ribadisce l'eccezione di incompetenza in forza della clausola arbitrale sulle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Industrial e fondate sulla transazione* ”

<sup>8</sup> Art 5.1 “ *...Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione – che non fosse risolta mediante amichevole componimento fra le parti – saranno risolte, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dietro richiesta di una di esse, da un Collegio Arbitrale di Milano, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano, ...Gli arbitri procederanno in lingua italiana, in via rituale e secondo diritto....* ”

<sup>9</sup> Azione che come già detto vede come causa pretendi il Contratto di Deposito Escrow con Cordusio, contratto che non contempla alcuna clausola compromissoria



*seguono, purché corrispondente al numero di azioni determinato ai sensi dell'art 3.3. dell'Accordo Transattivo ed attestato nella Richiesta Congiunta ovvero nella Richiesta di BC a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art 8 dell'Accordo Transattivo e del ricevimento:*

*3.1.1 entro il 31 luglio 2018 di una richiesta congiunta sottoscritta da Industrial e da BC (Richiesta Congiunta); o*

*3.1.2 dopo il 31 luglio 2018, ovvero in una data precedente ma posteriore al quindicesimo giorno dall'avvenuta quotazione delle Azioni in Escrow a seguito di approvazione del prospetto informativo da parte di Consob, di una richiesta scritta inviata da BC contestualmente alla Depositaria e, per conoscenza a Industrial, restando comunque inteso che la Depositaria non potrà prendere in alcuna considerazione eventuali contestazioni di Industrial (Richiesta di BC)".*

Costituisce elemento allegato da BC, non contestato da Industrial e documentato dalla produzione n. 7, il fatto che le Azioni date in Escrow sono state ammesse alle negoziazioni nel Mercato MTA di Borsa spa in data 2 luglio 2018.

BC, nei termini contrattuali, hanno inviato a Cordusio e per conoscenza ad Industrial richiesta ai sensi dell'art 3.1.2. del Contratto di Escrow di consegna di n. 1.407.752 azioni KR.

Gli BC sostengono di aver diritto alla consegna delle azioni in Escrow, e ora in sequestro, stante l'efficacia della Transazione essendosi verificata la condizione sospensiva prevista dall'art 8 con l'estinzione del processo RG 51643/2017 e avendo adempiuto alla obbligazione assunta con la transazione di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio RG 52021/17 di impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di KR del 28 luglio 2017 .

Industrial ha contestato il diritto e sollevato eccezione di nullità del contratto di Deposito in garanzia e di nullità e annullamento dell'Accordo Transattivo.

Quanto alla nullità del contratto di Deposito fiduciario per violazione dell'art 1354 c.c. e per genericità del contenuto delle clausola 3 e 4, si osserva quanto segue.

La difesa di Industrial ritiene non conforme alla legge la previsione contrattuale che esonera la Depositaria da ogni incombente circa i) la verifica delle modalità di calcolo del numero delle azioni da trasferire determinato dall'art 3.3. dell'Accordo Transattivo e ii) l'avveramento della condizione sospensiva prevista dall'art. 8 dell'Accordo transattivo.

La dedotta nullità, per altro genericamente allegata, non sussiste.

La clausola 3.3 del contratto di Deposito configura l'esonero da responsabilità della Depositaria quanto al controllo e alla verifica dell'efficacia e dell'adempimento da parte di BC e di Industrial delle obbligazioni poste nella collegata Transazione di cui la depositaria non è parte. Attraverso il meccanismo della "Richiesta Congiunta" e della "Richiesta BC", stabilito ai commi 3.1.1 del contratto di Deposito, BC e Industrial avevano, infatti, stabilito un meccanismo formale e "astratto" di richiesta di adempimento alla depositaria, rimettendo al loro esclusivo controllo incrociato ogni verifica circa i presupposti condizionanti l'adempimento dell'obbligazione di consegna da parte della Depositaria.

Le clausole 3 e 4 del contratto di Deposito non sono neanche nulle per indeterminatezza del loro contenuto che risulta, invece, affatto dettagliato e puntuale: la genericità della contestazione giustifica la laconicità della motivazione sul punto.





Inoltre, Industrial ha eccepito sotto diversi profili la nullità e l'annullamento dell'Accordo Transattivo. Su tutte le eccezioni il Collegio degli arbitri, competente in forza della clausola compromissoria n. 5, si è già pronunciato con il Lodo depositato il 23 settembre 2019 (doc. 29 attori); il Lodo è stato impugnato. Gli argomenti spesi nel presente giudizio dalla difesa di Industrial non valgono a ritenere plausibilmente controvertibile la decisione del Lodo in punto di nullità e annullamento dell'Accordo Transattivo, decisione che si condivide appieno per quanto di seguito si va ad osservare.

Industrial ha, dunque, sollevato le seguenti eccezioni di:

- nullità dell'Accordo Transattivo per violazione di norma imperativa ex art 1418 c.c. in relazione all'art 2399 c.c. perché concluso da Borgini socio di KR che rivestiva in KR anche la carica di sindaco supplente; la norma imperativa che sarebbe violata, l'art 2399 c.c., attiene all'indipendenza del sindaco. La questione di nullità, per altro già affrontata con risposta negativa anche nel Lodo dagli arbitri, è mal posta ed infondata. La Transazione 29.3.2018, infatti, è stata conclusa da Borgini non in qualità di sindaco di KR ma come socio di minoranza di KR la controparte contrattuale non è KR ma Industrial, anch'essa socia di KR; KR non è parte della Transazione del 29.3.2018.

Borgini in quanto sindaco supplente non svolgeva alcuna effettiva funzione in seno all'organo collegiale di controllo di KR. L'art 2399 c.c. attiene alla ineleggibilità alla carica di sindaco e alla decadenza di chi si trovi nelle situazioni contemplate dalla norma e non alla validità di atti o contratti che siano stati conclusi dal sindaco con la società, contratti che possono al più, se creano la situazione di incompatibilità descritta, portare alla ineleggibilità o alla decadenza del sindaco. Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art 2403 c.c. e all'art 148 tuf.

L'eccezione è pertanto infondata;

- nullità dell'Accordo Transattivo perché vi è apposta una condizione sospensiva, nulla perché contraria a norma imperativa. La condizione sospensiva è quella prevista dall'art 8 ed è costituita dall'evento della rinuncia, da parte del Collegio Sindacale di KR, al giudizio RG 51643/2017 avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del CdA di KR del luglio 2017. La condizione sarebbe nulla perché contraria a norma imperativa, le norme imperative sono state individuate dalla difesa di Industrial negli artt. 2399, 2403 c.c. e 148 tuf. La rinuncia al giudizio da parte di CS è fatto obiettivo, esterno all'agire delle parti contrattuali della Transazione, fatto che ben può essere dedotto in condizione; la rinuncia al processo e alla azione in sé non costituiscono condotte vietate dalla legge. Inoltre, come condivisibilmente ritenuto anche nel Lodo Arbitrale: *“ Le ragioni per le quali questi ultimi (i sindaci) abbiano deciso di rinunciare effettivamente alla azione proposta non rilevano in questa sede. In particolare, se essi lo avessero fatto (come con forza adombra il convenuto) non già per una nuova valutazione di cui sono portatori nella loro qualità di componenti dell'organo di controllo, ma per la soddisfazione di un personale interesse, ciò rilevarebbe sul piano della correttezza del loro operato (con ogni relativa conseguenza), ma non già sulla validità della clausola condizionale ”*.

- L'eccezione di nullità è infondata;

- nullità dell'Accordo Transattivo perché prevede obblighi in capo a terzi.

La Transazione non prevede affatto obblighi per un terzo (KR) ma la promessa da parte di BC del fatto del terzo (accettazione da parte di KR della rinuncia agli atti e al giudizio Rg 52012/17) e la promessa da parte di Industrial a che KR paghi a BC la somma di € 200.000 a titolo di concorso spese legali: si tratta di impegni del tutto riconducibili alla fattispecie legale prevista dall'art 1381 c.c.: l'eccezione è infondata;

- nullità dell'Accordo Transattivo per violazione degli artt 1965 e 1966 c.c. in quanto le parti BC e Industrial avrebbero posto fine a liti che coinvolgevano soggetti terzi: KR in entrambi i giudizi RG 51643/17 e RG 52012/17, e il CS nel giudizio RG 51643/17.



Il rilievo è infondato e inconferente: con l'Accordo Transattivo Industrial ha soddisfatto un proprio interesse di socia di maggioranza di KR di giungere alla quotazione del mercato delle azioni di KR, riconoscendo a BC, a fronte dell'estinzione dei giudizi RG 52012/17 e RG 51643/17, che ostacolavano il procedimento di quotazione nel MTA delle azioni KR, un consistente valore economico. Con l'accordo del 29 marzo 2018 le parti hanno regolato i loro reciproci contrapposti interessi in modo assolutamente legittimo; l'evento - estinzione del processo RG 51643/17 - costituendo un fatto esterno alla volontà delle parti contrattuali è stato dedotto come condizione sospensiva.

L'eccezione è pertanto infondata;

➤ annullamento dell'Accordo Transattivo per violazione dell'art 1971 c.c..

L'eccezione è stata posta deducendo che BC avrebbero strumentalmente impiegato l'azione di impugnativa della delibera del CDA di KR di luglio 2017 pur sapendo della congruità della valutazione di stima ex art 2343 ter c.c. del conferimento – azioni di Seri Industrial spa – effettuato da Industrial per sottoscrivere l'aumento di capitale sociale deliberato da KR. L'antefatto è costituito dalla richiesta dei soci di minoranza BC al CdiA di KR di procedere ad una nuova valutazione ex artt. 2440 co 6 e 2343 c.c. e dal diniego da parte degli amministratori di KR con delibera del 28 luglio 2017, impugnata da BC e dal CS di KR. L'impugnativa della delibera rientrava nelle facoltà dei soci e, rispetto a questa facoltà, alcun rilievo può avere l'esito della valutazione del conferimento commissionata non dai soci BC ma dal Collegio Sindacale di KR al prof Bini. A ciò si aggiunga che la relazione del prof Bini è del 30 aprile 2018, data questa successiva all'esercizio dell'azione di impugnazione della delibera del CdA, sia da parte di Bc sia da parte di CS, essendo entrambe le cause iscritte a ruolo 2017, e successiva alla stipulazione della transazione.

Per queste stesse ragioni va esclusa la fondatezza *dell'exceptio doli generalis* dedotta sulla base delle medesime circostanze di fatto allegate a sostegno dell'annullamento della transazione.

Le eccezioni sono pertanto infondate.

Superate le eccezioni di invalidità del Contratto di Deposito e dell'Accordo Transattivo va affermato il diritto degli attori alla consegna da parte di Cordusio delle azioni KR in n. di 1.407.752 come da Richiesta di BC in data 18 luglio 2018 (doc21 parte attrice).

Infatti, la condizione sospensiva apposta alla transazione, prevista dall'art. 8, si è verificata entro il termine del 3 maggio 2018 stabilito dalle parti come termine finale di avveramento.

Risulta che l'accordo Transattivo 29.3.2018 è stato modificato con la proroga, dal 13 aprile 2018 al 3 maggio 2018, del termine entro il quale la condizione sospensiva prevista dall'art 8 si sarebbe dovuta verificare.

La prima richiesta di modifica della Transazione è pervenuta da parte dei legali di BC ai legali di Industrial in data 9 aprile 2018 (doc 8 attori), quindi prima della scadenza dell'originario termine del 13 aprile 2018; a questa e mail ha fatto seguito altra e mail di BC con proposta di proroga al 15 maggio 2018 (doc. 9 attori). A queste e-mail seguiva in data 27 aprile 2018 e-mail dell'avv Santillo per Industrial ai legali di BC con allegata dichiarazione sottoscritta da Vittorio Civitillo, AU di Industrial spa del seguente contenuto : "*le parti prorogano il termine di cui all'art 8.1 per l'avveramento della condizione al 3 maggio 2018....Ogni altra disposizione dell'accordo Transattivo rimane invariata*". La dichiarazione è datata 27 aprile 2018 (doc. 11 attori). Seguiva identica dichiarazione sottoscritta da BC datata 27 aprile 2018 e trasmessa il 30 aprile 2018 al legale di Industrial (doc. 12 attori).

Lo scambio di queste mail conferma la modifica dell'accordo Transattivo con proroga del termine per l'avveramento della condizione fino al 3 maggio 2018.



La difesa di Industrial ha contestato la validità della modifica della Transazione perché intervenuta dopo la scadenza dell'originario termine del 13 aprile sostenendo che si è trattato di modifica di accordo già inefficace: il rilievo non può essere accolto atteso che:

le parti avevano iniziato a trattare la modifica della proroga del termine previsto dall'art 8.1 prima della sua scadenza,

con la dichiarazione sottoscritta il 27 aprile 2018 entrambe le parti contrattuali (BC e Industrial) avevano dichiarato di ritenere invariata ogni altra disposizione dell'Accordo Transattivo con ciò esplicitamente manifestando la loro concorde volontà di considerare a quella data, 27 aprile 2018, assolutamente ancora valida e non inefficace la Transazione.

In comparsa conclusionale la difesa di Industrial ha sostenuto, inoltre, che la dichiarazione di BC avente ad oggetto la proroga al 3 maggio 2018 del termine per l'avveramento della condizione sospensiva previsto dall'art 8 della Transazione non sarebbe idonea a ritenere concluso l'accordo sulla modifica perché sarebbe da qualificare come nuova proposta non accettata da Industrial. Ciò a fronte del fatto che alla proposta di Industrial inviata ai legali di BC il 27.4.2018 alle ore 18:15 aveva fatto riscontro il legale di BC tramite e mail delle ore 18:25 con allegata la dichiarazione sottoscritta da Bc che indicava il termine prorogato non al 3 maggio ma al 15 maggio 2018. Questa risposta di BC sarebbe da qualificare, secondo Industrial, come accettazione non conforme e quindi come nuova proposta mai accettata; la successiva e mail di BC del 30 aprile 2018 con allegata la dichiarazione di modifica del termine del contratto di Transazione al 3 maggio 2018 sarebbe quindi una nuova proposta cui non ha mai fatto seguito alcuna accettazione di Industrial.

La prospettiva della difesa di Industrial non è corretta.

In primo luogo ritiene il Collegio che, anche qualora si volesse qualificare la dichiarazione di BC (con indicazione del nuovo termine dell'art 8 della Transazione prorogato al 15 maggio 2018) pervenuta ai legali di Industrial il giorno 27 aprile 2018 alle ore 18:25 come controproposta rispetto alla proposta di Industrial (che indicava il nuovo termine del 3 maggio 2018) spedita con e mail 27 aprile 2018 alle ore 18:15, la nuova controproposta BC non liberava Industrial dalla sua originaria proposta che non contemplava alcun termine finale di accettazione, con la conseguenza che la successiva comunicazione del 30 aprile 2018 di BC con allegata la dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del termine del 3 maggio 2018 vale come accettazione conforme alla proposta di Industrial.

A ciò si aggiunga che risulta evidente dal testo delle e mail del 27 aprile 2018 scambiate dai legali delle parti che BC e Industrial avevano a quella data già raggiunto un accordo sulla modifica del termine di cui all'art 8 della Transazione e sulla collegata dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione RG 52021/17 da parte di BC e che la trasmissione dei testi scritti costituiva formalizzazione di una intesa conclusa. Infatti, l'avv Santillo di Industrial alle ore 18:15 scriveva a Chiara Guidi e Magliani Andrea di parte BC quanto segue :” *Come da accordi con l'avv Magliani, invio la dichiarazione di accettazione e la presa d'atto di parziale modifica dell'accordo transattivo che entro mercoledì ci scambieremo tramite pec*”; alle ore 18:25 Chiara Guidi scriveva all'avv Antonio Santillo quanto segue:” *Come da accordi invio la dichiarazione di rinuncia e presa d'atto di parziale modifica dell'accordo transattivo*”. Il fatto che a questa seconda e mail veniva allegata dichiarazione di BC di modifica del termine al 15 maggio 2018, come da precedente proposta di BC trasmessa ad Industrial il giorno 11 aprile 2018 e alla quale non aveva mai fatto seguito una accettazione di Industrial, porta a ritenere che probabilmente, per mero errore dello studio dei difensori di BC, sia stata inviata la dichiarazione di BC con indicazione della data del 15 maggio e non del 3 maggio. A conferma di ciò soccorre il fatto che alla successiva mail del 30 aprile 2018 di BC a Industrial con la dichiarazione sottoscritta di modifica dell'accordo transattivo conforme alla proposta di Industrial (3 maggio 2018) parte Industrial non chiariva, come buona fede e correttezza avrebbero richiesto, che riteneva ormai tardiva quella accettazione, perentiva la sua originaria proposta ed inefficace la Transazione, quanto



piuttosto la stessa Industrial si avvaleva dell'adempimento della transazione da parte di BC reso attraverso la dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione del processo RG 52021/17.

Industrial ha

- ottenuto da BC l'adempimento della transazione con l'estinzione del processo RG 52021/17 a seguito di rinuncia degli attori BC,
- soddisfatto il suo interesse sotteso alla Transazione, di porre fine alle controversie CS e BC in relazione al Conferimento delle azioni Seri in KR al fine di favorire la ripresa del processo di quotazione delle azioni di nuova emissione di KR e

quindi deve a sua volta adempiere alla sua prestazione dedotta nel contratto di Transazione. Tutto ciò dimostra, a parere del Collegio, la perdurante volontà di Industrial di tenere ferma alla data del 30 aprile 2018 la sua proposta (modifica del termine al 3 maggio 2018), sulla quale evidentemente le parti avevano raggiunto fin dal 27 aprile una intesa. Quindi, l'unica proposta di modifica del termine dell'art 8 della Transazione sulla quale si è raggiunto il consenso di tutte le parti contrattuali è stata quella avente ad oggetto la data del 3 maggio 2018.

Del tutto inconferente è, poi, la difesa di Industrial quando sostiene che, dato lo stretto collegamento negoziale tra la Transazione e il Deposito in Garanzia, la proroga del termine dal 13 aprile al 3 maggio non è valida perché non è stata accettata anche da Cordusio.

Infatti, nonostante lo stretto collegamento tra i due negozi, Transazione e Deposito, essi rimangono distinti; le parti della Transazione sono stati solo BC e Industrial e quindi nessun consenso Cordusio avrebbe dovuto esprimere sulla modifica del contenuto della Transazione.

Quindi incontrovertibilmente, come ritenuto anche nel Lodo 23 settembre 2019, la Transazione è stata modificata quanto al termine finale previsto dall'art 8.1 prorogato fino al 3 maggio 2018.

La condizione sospensiva costituita dalla dichiarazione di rinuncia all'azione e agli atti del processo RG 51643/17 da parte del Collegio sindacale e dalla sua accettazione da parte di KR si è verificata entro il 3 maggio 2018: risulta, infatti, che KR nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio RG 51643/17<sup>10</sup> dava atto che *"nelle more del giudizio gli attori (CS) hanno rinunciato alla azione e agli atti del giudizio e la stessa è stata accettata dalla società convenuta"*; la comparsa di costituzione di KR è datata 3 maggio 2018 e in allegato vi è la procura alle liti autenticata dall'avv. Santillo sempre datata 3 maggio 2018; sempre allegata alla stessa comparsa vi sono le dichiarazioni di rinuncia agli atti e all'azione firmata dal Presidente del Collegio sindacale in rappresentanza dell'organo, Collegio Sindacale, attore in quel giudizio e la dichiarazione di accettazione firmata dal Presidente di KR Energy e dal suo legale avvocato Santillo, entrambe le dichiarazioni sono datate 27 aprile 2018. Infine, l'avvocato Santillo in allegato alla produzione ex art 210 cpc ha attestato di aver ricevuto la dichiarazione di rinuncia agli atti del processo e all'azione firmata dal Presidente del Collegio sindacale attore in data 2 maggio 2018. La volontà del Collegio Sindacale è stata validamente espressa dal Presidente dell'organo che lo rappresenta; eventuali vizi interni ed inerenti il procedimento di formazione della volontà del Collegio Sindacale non rilevano ai fini della validità della dichiarazione esterna di rinuncia agli atti del processo.

Ulteriore prova dell'avveramento della condizione sospensiva entro il 3 maggio 2018 è rappresentata dal comunicato stampa 2 maggio 2018 di KR Energy spa (doc. 13 attori) con cui informava della

<sup>10</sup> Acquisita dalla terza KR Energy spa (ora denominata Seri Industrial spa) con ordine ex art 210 cpc disposto su istanza degli attori BC, produzione in data 27.6.2019



sottoscrizione da parte del Collegio Sindacale di KR Energy della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo e alla azione e dell'accettazione da parte della società in data 2 maggio 2018.

La lettura del complesso di tali produzioni documentali rende evidente, al di là delle temerarie contestazioni della difesa di Industrial, che:

- la dichiarazione di rinuncia del CS ha avuto ad oggetto sia gli atti del processo RG 51643/17 sia l'azione;
- la dichiarazione è stata comunicata a KR che l'ha accettata entro la data del 3 maggio 2018<sup>11</sup>.

A medesime conclusioni è pervenuto, come detto, il Collegio Arbitrale nel Lodo 23.9.2019.

BC hanno dato esecuzione alla Transazione adempiendo alla loro obbligazione con la rinuncia agli atti del processo e alla azione del giudizio RG 52012/2017, resa con dichiarazione 27 aprile 2018 (doc. 10 attori), accettata da KR sempre in data 27 aprile 2018 (doc. 11 e 15 attori); il giudizio si è poi estinto ex art 309 cpc in data 22 maggio 2018 (doc. 14 fasc. attori).

Posto ciò, secondo quanto stabilito dall'art 3.4. del contratto di Deposito in garanzia, Industrial era tenuta ad adempiere alla sua obbligazione scegliendo tra le due ipotesi alternative previste dall'art 3.2 (acquistare le azioni KR di proprietà di BC in numero totale di 333.079 al prezzo di Euro 18 per azione) e dall'art 3.3 (trasferire a BC un numero di azioni di sua proprietà calcolate secondo le variabili della clausola 3.3.) entro e non oltre la prima delle seguenti date: il quinto giorno successivo alla avvenuta approvazione del prospetto informativo da parte di Consob della quotazione delle azioni KR ovvero il 21 luglio 2018.

Il prospetto informativo è stato approvato da Consob in data 21 giugno 2018 come risulta dal Comunicato stampa di KR (doc. 6 di parte attrice) e non contestato dalla convenuta Industrial; le azioni sono state effettivamente ammesse alle negoziazioni dal 2 luglio 2018 (doc. 7 attori).

Industrial avrebbe, dunque, dovuto esprimere la sua scelta tra le due obbligazioni alternative entro il 26 giugno 2018. Industrial, invece, non esprimeva alcuna scelta sostenendo l'inefficacia della transazione (doc. 16 attori) cui seguiva la lettera di contestazione di BC (doc.18 attori) e di seguito, in data 18 luglio 2018, la formale richiesta a Cordusio di consegna di n. 1.407.752 azioni.

La richiesta di BC è intervenuta nel rispetto dell'Accordo Transattivo e del Contratto di Deposito.

Infatti, l'art 3.4. della transazione prevede che *“In caso di mancata scelta. Industrial si libererà eseguendo la prestazione dedotta in obbligazione al paragrafo 3.3.( cessione a BC della azioni KR) nei modi, tempi e forme disciplinati nel paragrafo 4.2 del presente Accordo e nel Contratto di Deposito”*

L'art. 3.1.2 del Contratto di Deposito stabilisce che la “Richiesta di BC” intervenga in una data posteriore di 15 giorni dall'avvenuta quotazione delle azioni in Escrow, che si colloca, come detto, il 2 luglio 2018.

BC hanno chiesto la consegna di n. 1.407.752 azioni e Industrial ha contestato tale determinazione del numero di azioni fatta dai soci di minoranza BC sul presupposto del valore di € 3,444 attribuito ad ogni azione riferito alla quotazione media del prezzo di chiusura degli ultimi 30 giorni di Borsa Italiana spa assumendo che

<sup>11</sup> L'accettazione di KR della rinuncia di CS non è dedotta in condizione nella Transazione dove l'evento è configurato solo nella dichiarazione di rinuncia agli atti del processo a ella azione da parte del Collegio Sindacale e nella sua notificazione a KR entro il 3 maggio 2018



questo valore medio non tiene conto dello stacco del diritto di opzione, pari ad € 1,115,

il prezzo medio di 3,444 è stato calcolato su presupposti errati a decorrere dal 2 luglio 2018 e non dal 27 giugno 2018.

Le contestazioni non sono fondate.

Industrial sostiene che il valore medio di mercato degli ultimi 30 giorni del titolo KR ai fini del calcolo contrattualmente previsto nella Transazione (art 3.3 ipotesi A seconda opzione) e nel Contratto di Deposito (art 3.2 e 3.3) per la quantificazione del numero di azioni da consegnare ai soci BC vada rettificato tenendo conto anche del valore di opzione che sarebbe stato sottratto dal valore di mercato.

La clausola 3.3 della Transazione, richiamata dall'art 3.3. del Contratto di Deposito, si riferisce al Prezzo medio di Quotazione dell'azione inteso, come espressamente enunciato nella clausola, "*come valore medio dei prezzi di chiusura degli ultimi 30 giorni di Borsa aperta*"), mentre la clausola non contempla il trattamento del valore del diritto di opzione.

Il valore della Quotazione Media indicato da BC rileva perché condiziona il tipo di formula da applicare per determinare il numero di azioni da trasferire a BC in quanto l'art 3.3. all'ipotesi A prevede due diverse formule :

- la prima da applicare se la Quotazione Media degli ultimi 30 gg del titolo KRE antecedenti la Data di esecuzione sia ricompresa tra 5.40 Euro/azione e 6.60 Euro/Azione e
- la seconda da applicare se la Quotazione Media degli ultimi 30 gg del titolo KRE antecedenti la Data di esecuzione non è ricompresa tra 5.40 Euro/azione e 6.60 Euro/Azione.

La Quotazione Media è quella (valore medio di chiusura) dei 30 giorni di Borsa aperta antecedenti la Data di Esecuzione; la Data di Esecuzione, stabilita in base all'art 3.2 è quella del 17 luglio 2018 (cioè 15 giorni successivi alla data della avvenuta quotazione delle azioni speciali di KR emesse a fronte del conferimento. La data della quotazione delle azioni va collocata nel giorno 2 luglio 2018 come si evince dal doc. 7 di parte attrice da cui risulta che il giorno 29 giugno 2018 (venerdì) il capitale sociale di KE Energy era di euro 41.024.053,63 e che il successivo giorno di apertura del mercato, lunedì 2 luglio 2018, il capitale sociale della società era aumentato ad euro 84.901.716; il comunicato stampa di K.R. Energy spa del 28 giugno 2018 (sempre doc. 7 attori) dà conto della variazione del capitale sociale di K.R. Energy a seguito della conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie (l'operazione sottesa alla transazione 29.3.2018)).

Quindi la quotazione Media è quella del periodo mese dal 5 giugno al 16 luglio 2018.

Esaminando le quotazioni di chiusura del titolo K.R. Energy spa dei giorni di Borsa aperta nel periodo ricompreso tra il 5 giugno e il 16 luglio 2018, quotazioni che risultano dai dati pubblici di Borsa Italiana spa e che questo Tribunale ritiene di poter acquisire a fini probatori come già affermato dalla Corte di legittimità per cui "*in rispondenza al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., va riconosciuto al giudice il potere di ricavare d'ufficio elementi utili di giudizio, attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale*" (Cass 18418/2014), la Quotazione media delle azioni KR risulta essere di euro 3,30.

Da ciò consegue che deve applicarsi la seconda formula dell'Ipotesi A della clausola 3.3. della Transazione. Applicando poi alla formula (Ipotesi A della Transazione seconda formula, ovvero  $333.079 \times 18 / (\text{Quotazione media del titolo KR}) - 333.079$ ) il valore di 3,30 piuttosto che di 3,444 come indicato da BC si perviene al numero di azioni 1.483.715 superiore a quanto oggetto di domanda (1.407.752).

Il numero di azioni richieste da BC di 1.407.752 è quindi dovuto.



Va, pertanto, accolta la domanda degli attori ed ordinato alla custode Cordusio Società Fiduciaria per Azioni di consegnare a Borgini e Canonica n. 1.407.752 azioni di K.R. Energy spa ora Seri Industrial spa con le seguenti modalità, stabilite dall'art.3.3 del Contratto di Deposito (*“Le azioni in Escrow, nel numero contenuto nella Richiesta Congiunta ovvero nella Richiesta BC formulata nel rispetto dei criteri di calcolo stabiliti ai sensi dell'art 3.3. dell'Accordo Transattivo, dovranno essere trasferite ai sensi dell'art 83 quater TUF e del Regolamento congiunto Consob- Banca d'Italia 22 febbraio 2008 dalla Depositaria in favore di BC (nei termini e secondo le modalità indicate nella Richiesta Congiunta o nella Richiesta BC)...”* e specificate nella Richiesta BC del 18.7.2018 (doc. 21 attori):

- n. 677.170 (seicentoseptantasettemilacentosettanta) azioni K.R.Energy spa di cui è custode per effetto di sequestro ex art 687 cpc disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 19 luglio 2018 (RG 33735/18 e già depositate presso CORDUSIO FIDUCIARIA, nell'ambito del Mandato Fiduciario n.191753, sul deposito titoli n. 24933 intestato a Borgini Giovanni Antonio presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale 100 di Torino, ABI 01030, Cab 01000;
- n. 730.582 (settecentotrentacinquecentoottantadue) azioni K.R.Energy spa di cui è custode per effetto di sequestro ex art 687 cpc disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 19 luglio 2018 (RG 33735/18 e già depositate presso CORDUSIO FIDUCIARIA, nell'ambito del Mandato Fiduciario n.191753, sul deposito titoli n. T910716500 intestato a Moreno Canonica presso Banca Raiffeisen del Camoghè, filiale di Giubiasco (CH- 6512).

Le spese processuali vengono, sulla base del principio della soccombenza, poste a carico di Industrial e a favore degli attori e di Cordusio.

Le spese della fase cautelare sono ugualmente poste a carico di Industrial e a favore di Borgini, Canonica e Cordusio spa.

Nonostante il rigetto della domanda non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art 96 cpc richiesta dagli attori contro Industrial.

Le spese si liquidano secondo i parametri del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 considerando il valore delle controversie riunite e la fase cautelare (consegna di n. 1.400.000 del valore di poco più di € 3 ciascuna), il pregio delle difese e la complessità delle questioni trattate:

in € 55.000,00 a favore di Borgini e Canonica, oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa e iva di legge,

in € 38.000,00 a favore di Cordusio Società Fiduciaria per Azioni oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa e iva di legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

riunisce alla causa RG 39216/2018 la causa RG 40782/2018.

Accoglie la domanda di Borgini e Canonica e ordina a Cordusio Società Fiduciaria spa di trasferire

- n. 677.170 (seicentoseptantasettemilacentosettanta) azioni K.R.Energy spa, di cui è custode per effetto di sequestro ex art 687 cpc disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 19 luglio 2018 (RG 33735/18) e già depositate presso Cordusio Fiduciaria nell'ambito del Mandato Fiduciario n.191753,



sul deposito titoli n. 24933 intestato a Borgini Giovanni Antonio presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale 100 di Torino, ABI 01030, Cab 01000;

- o n. 730.582 (settecentotrentacinquecentoottantadue) azioni K.R.Energy spa, di cui Cordusio Fiduciaria spa è custode per effetto di sequestro ex art 687 cpc disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 19 luglio 2018 (RG 33735/18) e già depositate presso Cordusio Fiduciaria, nell'ambito del Mandato Fiduciario n.191753, sul deposito titoli n. T910716500 intestato a Moreno Canonica presso Banca Raiffeisen del Camoghè, filiale di Giubiasco (CH- 6512).

Condanna altresì Industrial spa a rimborsare a Borgini e Canonica e a Cordusio Società Fiduciaria per Azioni le spese di lite, comprese le spese della fase cautelare, che si liquidano complessivamente:

in € 55.000,00 a favore di Borgini e Canonica, oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa e iva di legge

in € 38.000,00 a favore di Cordusio Società Fiduciaria per Azioni oltre al rimborso delle spese forfettarie, cpa e iva di legge.

Milano, 17 dicembre 2019

Il Giudice est.

*Amina Simonetti*

Il Presidente

*Angelo Mambriani*

